

rale preso dalla Cassa nel 1906, quando, con la convenzione allora stipulata, impose l'obbligo all'Istituto di aprire una succursale in Torino. La quale convenzione senza essere stata disdetta ha cessato virtualmente di avere vigore fin dal 1907, in seguito ai fatti occorsi e che sono stati diffusamente riferiti nel paragrafo 1° di questo Capitolo.

La Commissione, inoltre, non ha riportato una buona impressione dal modo come sono regolati i rapporti fra la Cassa e la succursale dell'Istituto a Torino. A prescindere che il funzionamento di questa ha dato luogo a frequenti lagnanze e proteste da parte della Cassa, è risultato dagli atti che il direttore della Cassa è amministratore dell'Istituto per le Cooperative, che un impiegato della Cassa è contemporaneamente impiegato di detta succursale, che il cassiere ha funzionato per alcuni mesi come cassiere della stessa succursale.

I rappresentanti dell'Istituto spiegano che l'impiegato, al quale si allude, essendo stato assunto in servizio della Cassa e dovendo sottoporsi all'esperimento di un anno per avere la conferma della nomina, chiese ed ottenne di potere continuare durante l'anno a tenere il posto che occupava; e che il cassiere fu autorizzato a prestare servizio per pochi mesi presso la detta succursale perché il cassiere di questa era ammalato. Circa la carica di amministratore coperta dal Direttore, dichiarano non ravvisarvi alcuna incompatibilità, che anzi " l'Amministrazione stessa l'aveva sollecitata e richiesta per potere " avere persona che nell'interesse della Cassa controllasse le operazioni dell'Istituto e fosse al corrente della sua posizione finanziaria, la quale cosa " sarebbe conforme alle migliori consuetudini ed agli usi di tutti gli Istituti " bancari e di tutte le Società „.

In merito a questa dichiarazione si osserva, che non è il caso di parlare di usi e di consuetudini che si riscontrano quando si tratti di Istituti importanti, ai quali ricorrono Istituti minori per aumentare il loro capitale di esercizio. Trattandosi della Cassa pensioni di Torino, cioè di un Istituto poderoso, che per legge deve depositare i propri fondi presso un Istituto di credito designato, è evidente che questo debba essere di primo ordine, tale cioè da affidare per la sua potenzialità, senza che occorra di essere controllato da un delegato dell'Amministrazione della Cassa.

E si aggiunga che questo cumolo di rapporti amministrativi fra i due Istituti può lasciare dubitare che i versamenti e i prelievi da parte della Cassa si facciano rispettivamente a seconda che l'Istituto abbia bisogno di maggiori mezzi, o gli riesca comodo o non disagiata il diminuirli. E questa è l'impressione che la Commissione ha riportata anche relativamente ad un deposito di lire 200,000 fatto dalla Cassa all'Istituto delle Cooperative e corrispondente a una parte del prezzo di acquisto della casa Padrini in via Principi d'Acaja, n. 20, da pagarsi a un creditore che aveva iscritto ipoteca

